

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1093

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOLFARI, MONTRESORI, D'AMELIO,
DE GIUSEPPE, DONATO, FONTANA Albino, FOSCHI, INZERILLO
e MEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1993

Disposizioni sulla incompatibilità ambientale delle attività
industriali e sulla loro delocalizzazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione della cosiddetta «direttiva Seveso» (82/501/CEE) sulle industrie a rischio di incidente rilevante non potrebbe produrre effetti duraturi e risolutivi sull'ambiente se non fosse confortata da norme che disciplinano il trasferimento o, come oggi si dice, la delocalizzazione, delle aziende dichiarate incompatibili con l'ambiente.

Questo disegno di legge intende, appunto, introdurre nella legislazione italiana la disciplina, oggi mancante, della delocalizzazione, non solo per le attività industriali considerate dalla «direttiva Seveso», ma anche per altre attività che presentino sotto altri profili rischi di inquinamento ambientale.

Il problema principale, a questo fine, è quello di riscontrare con dati e circostanze oggettivi quali aziende presentino problemi di incompatibilità, in relazione alle attività svolte, rispetto alle caratteristiche e alla destinazione del territorio in cui insistono.

Al fine di evitare rischi ed abusi che, in questa materia, potrebbero essere frequenti, ma anche delicati problemi sociali qualora i provvedimenti non fossero adottati con oculatezza, occorre che la procedura di delocalizzazione prenda avvio da un atto altamente responsabile quale può essere la dichiarazione di incompatibilità ambientale adottata dal Ministro dell'ambiente di concerto con quello della sanità per le aziende soggette alla notifica prevista dalla «procedura Seveso», nonché per le aziende non soggette affatto a tale procedura, e dal presidente della regione per quelle soggette a dichiarazione nell'ambito della predetta «procedura Seveso».

La sola nozione di incompatibilità ambientale, per la sua vaghezza, potrebbe prestarsi ad equivoci se non venisse fondata su norme certe e circostanze oggettive.

L'articolo 2 della proposta mira appunto a definire l'ambito oggettivo a cui la nozione si dovrà riferire: quello delle attività industriali soggette alla procedura della direttiva 82/501/CEE ovvero che presentino caratteristiche oggettive di incoerenza, di illegalità o di pericolo per i lavoratori dipendenti, la popolazione residente e l'ambiente circostante.

Quando ricorra almeno una di queste caratteristiche (espressamente elencate all'articolo 2), ovvero vi sia rischio di incidente rilevante ai sensi della citata direttiva 501/82/CEE, il trasferimento può essere chiesto dall'ente locale e dalle associazioni ambientaliste, può essere proposto dallo stesso fabbricante e può essere avviato anche d'ufficio. In ogni modo occorre giungere alla dichiarazione di incompatibilità ambientale per dare avvio alla concreta procedura di delocalizzazione.

A questo punto, la procedura passa alla competenza istruttoria di una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed avente i compiti di definire, rilevare e predisporre le condizioni per la stipula di un accordo di programma tra il fabbricante e le autorità interessate al trasferimento.

È l'accordo di programma la base legale e vincolante dell'atto di trasferimento dell'azienda. In tale sede si debbono indicare le iniziative da attivare, le opere da compiere, i tempi delle operazioni, i mezzi finanziari a cui far ricorso, compresi quelli derivati dalle plusvalenze delle aree dismesse, e quant'altro sia ritenuto utile alla delocalizzazione, compresa la bonifica eventuale dell'area dismessa. Lo stesso accordo determina se e a quali benefici tra quelli di cui agli articoli 8 e 9 può accedere il fabbricante. È previsto anche che le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorità interessate intervengano contemporaneamente alla definizione dell'accordo al fine di evitare lungaggini burocratiche e tempi morti di esecuzione.

All'azienda che si trasferisce, essendo assoggettata a un onere di investimento considerevole, appare giusto ed opportuno attribuire una serie di provvidenze ed incentivazioni economiche che servano ad incoraggiare il fabbricante nella complessa e delicata operazione di trasferimento dell'azienda, che non riguarda solo il territorio da cui si trasferisce ma anche quello a cui si

trasferisce, con tutte le implicazioni urbanistiche, e di consenso delle popolazioni, che non sono facilmente superabili se non motivate da grande passione civile e gusto per l'intrapresa industriale.

Nello spirito costruttivo di provocare un reale interesse intorno al delicato tema della delocalizzazione, da parte sia dei cittadini, che delle autorità e degli stessi fabbricanti, si propone pertanto il presente disegno di legge che va anche considerato una logica conseguenza dell'attuazione in Italia della direttiva 82/501/CEE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le procedure e gli interventi da adottare per il trasferimento delle attività industriali che siano state dichiarate incompatibili con l'ambiente dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

(Definizioni)

1. L'incompatibilità ambientale di un'attività industriale si determina qualora l'attività medesima dia luogo a una situazione dannosa per la salute e la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, oggettivamente rilevabile, nella quale si verificano o il rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982, ovvero almeno una delle seguenti condizioni:

a) superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico, idrico, atmosferico senza possibilità di rimedio tempestivo ed efficace;

b) incompatibilità rispetto alle norme dei regolamenti edilizi locali, dei piani regolatori, dei piani paesaggistici, ovvero alle norme in materia di parchi nazionali, regionali e locali;

c) produzione di scorie e rifiuti illegale in riferimento alla quantità o alla natura dei rifiuti stessi, senza possibilità di ricondurre la produzione nei limiti di legge nell'attuale localizzazione;

d) pericolo accertato di incendi, esplosioni ed esalazioni nocive alla salute dei lavoratori e della popolazione circostante;

e) difetto di agibilità dovuto a carenza di autorizzazioni dell'autorità amministrativa competente;

f) localizzazione in aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

2. Ai fini della presente legge, per attività industriale e fabbricante si intendono le fattispecie di cui rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), della citata direttiva 82/501/CEE.

Art. 3.

(Dichiarazione di incompatibilità ambientale)

1. L'incompatibilità ambientale di un'attività industriale è dichiarata:

a) per le attività soggette a notifica o a dichiarazione ai sensi delle norme di attuazione della citata direttiva 82/501/CEE, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro della sanità, e dal Presidente della Giunta regionale;

b) per le attività non soggette alla procedura di cui alla citata direttiva 82/501/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce copia della notifica o della dichiarazione presentate ai sensi della citata direttiva 82/501/CEE e delle eventuali conclusioni dell'istruttoria; ove non sia stata attivata la procedura di cui alla predetta direttiva, l'autorità competente acquisisce tutte le informazioni utili in vista dell'eventuale trasferimento dell'attività industriale, anche in relazione alla situazione dell'impresa e all'attività esercitata.

3. Ai fini del trasferimento dell'attività industriale, la dichiarazione di incompatibilità ambientale può essere adottata anche su richiesta, presentata all'autorità competente:

a) dagli enti locali e dalle associazioni riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sulla base di fondate motivazioni desunte dalle circostanze di cui all'articolo 2;

b) dal fabbricante che proponga il trasferimento dell'attività industriale in altro luogo idoneo, dallo stesso messo a disposizione.

4. Nel caso in cui la dichiarazione di incompatibilità ambientale sia stata richiesta ai sensi del comma 3, essa deve intervenire entro un anno dalla richiesta stessa.

5. La dichiarazione di incompatibilità ambientale è comunicata al fabbricante, al sindaco e alle altre autorità interessate.

Art. 4.

(Trasferimento proposto dal fabbricante)

1. Il fabbricante che intenda risolvere una situazione di incompatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), deve corredare la propria richiesta con:

a) una relazione analitica sulla situazione finanziaria dell'impresa, sulle attività industriali esercitate, sulle previste innovazioni al processo produttivo, sul conto economico del progetto, sui tempi di attuazione dell'intervento e sulla idoneità del sito messo a disposizione anche in relazione alla predisposizione ed attuazione di misure di emergenza in caso di incidenti;

b) uno studio sull'impatto ambientale dell'insediamento nell'area di nuova destinazione;

c) una relazione sulle possibili destinazioni d'uso delle aree dismesse, sui benefici, anche economici, conseguibili, nonché sugli interventi necessari per procedere ad eventuali lavori di bonifica;

d) nel caso in cui sia stata attivata la procedura di cui alla citata direttiva 82/501/CEE, copia della notifica o della dichiarazione, presentata ai sensi della direttiva medesima, e delle eventuali conclusioni dell'istruttoria.

2. Il fabbricante trasmette copia della documentazione di cui al comma 1 ai comuni competenti per territorio in relazione al luogo in cui è situato lo stabilimento e a quello per cui è proposto il trasferimento.

Art. 5.

(Commissione per il trasferimento delle attività industriali)

1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una Commissione per il trasferimento delle attività industriali dichiarate incompatibili ai sensi dell'articolo 3.

2. La Commissione ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta:

a) dal direttore della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore del servizio inquinamento atmosferico ed acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzioni di vice presidente;

c) dal direttore dei servizi per l'igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;

d) dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

f) dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), o da un suo delegato;

h) dal direttore della Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA-DISP);

i) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, e della marina mercantile, con qualifica non inferiore a dirigente, designati dai rispettivi Ministri;

l) da un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e da uno del Dipartimento per i problemi delle aree urbane, con qualifica

non inferiore a dirigente, designati dai rispettivi Ministri.

3. La Commissione è integrata, di volta in volta, dai rappresentanti della regione o della provincia autonoma, della provincia, del comune, dell'unità sanitaria locale, nonchè dal prefetto o da un suo delegato, competenti per territorio in relazione al luogo in cui è situato lo stabilimento e a quello per cui è proposto il trasferimento.

4. La Commissione, sulla base della dichiarazione di incompatibilità ambientale di cui all'articolo 3, avvia l'istruttoria per il trasferimento dell'attività industriale in altra località idonea. A tal fine, la Commissione invita il fabbricante a presentare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero, qualora quest'ultimo l'abbia già prodotta ai sensi del medesimo articolo 4, ne acquisisce copia dall'autorità competente.

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, la Commissione comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le proprie conclusioni, sulla base delle quali dovrà essere stipulato l'accordo di programma ai sensi dell'articolo 6.

6. Con il decreto di cui al comma 1 è approvato il regolamento interno della Commissione.

7. La segreteria tecnica della Commissione è assicurata dal personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

(Contratto di programma)

1. Sulla base delle conclusioni di cui all'articolo 5, comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'ambiente, stipula un accordo di programma per il trasferimento dell'attività industriale con il fabbricante, la regione o provincia autonoma e gli enti locali competenti per territorio, i soggetti gestori o concessionari di servizi pubblici e le amministrazioni statali interessate.

2. Ai fini della stipula dell'accordo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla comunicazione delle conclusioni di cui all'articolo 5, comma 5, acquisisce pareri, autorizzazioni ed ogni altro atto procedimentale utile dalle amministrazioni non partecipanti all'accordo stesso, che devono esprimersi entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Qualora le amministrazioni interpellate non si esprimano entro i termini di cui al comma 2 ovvero si esprimano in senso negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente, convoca una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione del trasferimento, ai fini dell'acquisizione di ogni atto procedimentale necessario per la stipula dell'accordo. Ove persistano contrasti fra le parti interessate, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente, provvede in via sostitutiva.

4. L'accordo di programma:

a) definisce le opere e le iniziative da compiere;

b) individua i soggetti pubblici eventualmente competenti alla realizzazione delle opere ed iniziative di cui alla lettera a);

c) indica i termini per l'attuazione delle opere ed iniziative di cui alla lettera a);

d) definisce le modalità di bonifica, sgombero ed utilizzazione delle aree dismesse a seguito del trasferimento dell'attività industriale;

e) individua le fonti di disponibilità e di provvista finanziaria e determina i relativi piani di ammortamento;

f) determina, sulla base di quanto accertato ai sensi della lettera e) e tenuto conto delle eventuali plusvalenze derivanti al fabbricante dall'utilizzazione delle aree dismesse, ai sensi della lettera d), l'eventuale ammissione ai benefici di cui agli articoli 8 e 9, comma 3, e ne stabilisce la misura, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di

cui all'articolo 8, comma 5, e nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11;

g) determina l'autorità preposta alla vigilanza sull'attuazione dell'accordo stesso;

h) specifica ogni altro elemento utile all'attuazione delle opere ed iniziative di cui alla lettera a).

5. Nei casi in cui la dichiarazione di incompatibilità ambientale sia stata adottata a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), qualora non si addivenga alla stipula dell'accordo di programma entro sei mesi dalla comunicazione delle conclusioni di cui all'articolo 5, comma 5, il fabbricante deve comunque cessare dall'attività industriale nel termine di ulteriori sei mesi.

Art. 7.

(Effetti dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma di cui all'articolo 6 è vincolante per i soggetti sottoscrittori, che sono obbligati a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità ivi definite, anche per quanto attiene i vincoli e le eventuali varianti di piano regolatore generale e dei relativi strumenti attuativi.

2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'accordo, l'autorità vigilante determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera g), invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi assunti assegnando a tal fine un congruo termine. Decorso tale termine, ove persista l'inadempimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente, nomina con proprio decreto un commissario *ad acta*. Il commissario provvede in sostituzione del soggetto inadempiente, avvalendosi dell'organizzazione e delle strutture del medesimo.

3. Ove vi sia inadempimento del fabbricante, il commissario di cui al comma 2 provvede all'esecuzione del programma di trasferimento restando a carico del fabbri-

cante medesimo ogni relativa spesa ed onere.

Art. 8.

(Incentivazioni finanziarie)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del trasferimento disposto ai sensi dell'articolo 6, e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre del terzo anno successivo al trasferimento medesimo, i fabbricanti che abbiano trasferito le proprie attività industriali sono esonerati dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,50 punti percentuali.

2. Per le attività industriali dichiarate incompatibili ai sensi dell'articolo 3, il fabbricante è ammesso a fruire di un credito di imposta commisurato al totale degli utili reinvestiti in spese di trasferimento dall'esercizio finanziario in corso alla data della dichiarazione di incompatibilità ambientale di cui al medesimo articolo 3 e sino a tutto l'esercizio finanziario in corso alla data di compimento delle operazioni di trasferimento. Il credito di imposta di cui al presente comma, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile definita nell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera f), non può eccedere, per ciascun fabbricante, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. I fabbricanti che abbiano trasferito le proprie attività industriali ai sensi della presente legge sono ammessi a fruire di un credito di imposta in misura non superiore al 20 per cento degli utili conseguiti per i primi due periodi di imposta successivi a quello in cui ha avuto luogo il trasferimento. Il credito di imposta di cui al presente comma non può eccedere, per ciascun fabbricante, lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta.

4. In luogo del credito di imposta di cui al comma 3, su richiesta del fabbricante, è concesso un contributo in conto capitale in misura equivalente al predetto credito a valere sui medesimi esercizi finanziari.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, è approvato il regolamento di esecuzione del presente articolo. Il regolamento determina, tra l'altro, i criteri per la concessione dei benefici ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera f), in modo da graduarne l'entità, secondo il seguente ordine decrescente di priorità a favore del fabbricante che:

a) abbia proposto il trasferimento ai sensi dell'articolo 4, mantenendo comunque nel sito originario un'attività industriale compatibile con l'ambiente;

b) abbia proposto il trasferimento ai sensi dell'articolo 4, senza assicurare la permanenza nel sito originario di un'attività industriale compatibile con l'ambiente;

c) trasferisca la propria attività industriale a seguito della procedura di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, lettera a).

Art. 9.

(Misure a favore dei lavoratori)

1. Ai lavoratori impiegati nelle attività industriali trasferite a seguito dell'accordo di programma di cui all'articolo 6, è concesso, ove le circostanze lo richiedano, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

2. Gli oneri sostenuti per la corresponsione del trattamento di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.

3. Il fabbricante dell'attività industriale trasferita può stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. Al fabbricante che assuma personale ai sensi del presente comma sono concessi i benefici di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 11 aprile 1986, n. 113.

Art. 10.

(Localizzazione di nuovi impianti industriali)

1. Gli strumenti urbanistici di nuova formazione ed i relativi piani attuativi, ove interessino zone destinate ad insediamenti produttivi, devono indicare le aree da destinare alle attività industriali soggette alla procedura di cui alla citata direttiva 82/501/CEE.

Art. 11.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 8 e 9 si provvede a carico di un Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente, con le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di diritti statali sulle emissioni in atmosfera di uno o più inquinanti da parte degli impianti industriali indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989. Il pagamento dei diritti non è dovuto per gli impianti che emettono inquinanti ad un livello inferiore o pari a quello minimo previsto dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. L'entità e la graduale applicazione dei diritti sulle emissioni è determinata in modo selettivo in

funzione della natura dell'inquinante e in modo da gravare maggiormente sulle emissioni che si discostano in maggiore misura dai predetti limiti minimi;

b) previsione che il gettito dei diritti di cui alla lettera *a)* sia versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente;

c) previsione che al capitolo di cui alla lettera *b)* sia riassegnata una quota pari al 50 per cento delle risorse affluite al bilancio dello Stato per essere impiegate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

d) disciplina della gestione delle risorse affluite al Fondo ai sensi delle lettere *b)* e *c)* e delle relative forme di controllo, sia di legittimità che di gestione, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, mediante decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) previsione che i diritti di cui alla lettera *a)* siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 e che le risorse di cui alla lettera *c)* affluiscono al Fondo a decorrere dalla medesima data.

3. Per gli esercizi finanziari 1994 e 1995, all'onere derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 8 e 9, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede:

a) quanto a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, relativamente all'onere derivante dagli articoli 8 e 9, comma 3, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10. Tale importo è assegnato al Fondo di cui al comma 1;

b) quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, relativamente all'onere derivante dall'articolo 9, commi 1 e 2, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale

1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1994.